

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE  
Dir.Gen.Pesca e Demanio  
Marittimo

Roma, 5 novembre 1958

A TUTTE LE CAPIFANERIE DI PORTO

Divisione Demanio

Prot. n. 6278/A. D. 120

OGGETTO: Concessioni demaniali - Pareri dei Comuni. =  
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

CIRCOLARE

GENOVA

Titolo: Demanio Marittimo  
Serie II-N.28

CAPITANERIA ENTE AUTONOMO DEL PORTO  
LIVORNO

NAPOLI

PROVVEDITORATO AL PORTO  
Prot. N. 23271

VENEZIA

Data 10 NOV. 1958

Cal. 11/14

Tenuto conto della recente legislazione (Legge 17 agosto 1942 n.1150) e delle direttive del Governo in materia di urbanistica, secondo cui la pianificazione e la normativa dei Comuni sulla stessa materia rivestono non solo interessi locali, ma nazionali, questo Ministero ritiene opportuno impartire le seguenti disposizioni sulle concessioni demaniali marittime:

1 - il rilascio ed il rinnovo di concessioni demaniali, comportanti l'esecuzione od il mantenhimento di opere non in legno, specialmente nei Comuni di interesse turistico, dovranno essere subordinati ai preventivi pareri dell'Amministrazione Comunale e dell'Azienda di Soggiorno e Turismo, ove esista. (Sivacina e Castiglione)

In caso di discordanza di avviso tra l'Autorità Marittima ed il Comune o l'Azienda di Soggiorno, la prima riferirà a questo Ministero - Direzione Generale della Pesca e del Demanio Marittimo, il quale deciderà sentito quello dei Lavori Pubblici-Direzione Generale dell'Urbanistica, se il contrasto è con il Comune, ed il Commissariato del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, se il contrasto è con l'Azienda di Soggiorno.

A questo Ministero, ai sensi dell'art.30 Cod.Nav. spetta la decisione definitiva, in caso di non raggiunto accordo con l'altro Ministero interessato.

2 - Le disposizioni suddette non dovranno applicarsi alle concessioni nell'ambito dei porti nè alle concessioni per scopi attinenti alle industrie marittime e della pesca (cantieri navali, scali di alaggio, magazzini di deposito attrezzi da pesca, tintorie di reti,

etc.), od alle industrie che, pur non essendo direttamente marittime, sono collegate al mare per ragioni di traffico (depositi costieri di olii minerali, stabilimenti industriali riforniti via mare delle materie prime o che esportano via mare i prodotti etc.).

3 - Per le suddette concessioni, relative ad industrie marittime ed alle altre accennate, le Autorità Marittime dipendenti riferiranno al Ministero, nei casi in cui esse ritengano che, per motivi di carattere urbanistico, turistico, estetico o per altre ragioni, debbano essere sentiti i Comuni. Nei suddetti casi ed in tutti gli altri in cui lo ritenga opportuno, questo Ministero impartirà le opportune direttive agli Uffici dipendenti.

4 - I Comuni dovranno essere avvertiti che i pareri richiesti devono essere forniti con sollecitudine, entro i termini previsti dall'art. 542 Reg. Cod. Nav. e che nessuna pianificazione concernente zone demaniali marittime potrà esser presa in considerazione dall'Autorità Marittima, se a questa non sia stato richiesto il preventivo assenso.

Si resta in attesa di assicurazioni

IL MINISTRO  
f.to Spataro

Per copia conforme  
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

*F. R. ...*

bc

